

RICERCATORI O LAVORATORI CON PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI

La fuga di cervelli all'estero è un fatto che, purtroppo, è abbastanza ricorrente nel nostro Paese. Di qui la necessità di una serie di provvedimenti (come, ad esempio, l'art. 17 della legge n. 2/2009 finalizzato a favorire il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero) destinati ad una serie di soggetti individuati, "in primis", dall'art. 5 del DM n. 593/2000:

- a) imprese che esercitano attività individuale diretta alla produzione di beni e servizi;
- b) imprese che svolgono attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- c) imprese artigiane di produzione come individuate dalla legge n. 443/1985;
- d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
- e) consorzi e società consortili con particolari caratteristiche;
- f) i parchi scientifici e tecnologici individuati con deliberazione ministeriale

Oltre al provvedimento di cui si è appena parlato, non va dimenticata la previsione contenuta nell'art. 24 del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012 con il quale vengono riconosciuti una serie di incentivi di natura fiscale a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato:

- a) Personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario, conseguito presso una università italiana o straniera se riconosciuta equipollente sulla base della legislazione in materia;
- b) Personale in possesso di laurea magistrale nelle discipline di ambito tecnico o scientifico espressamente previste dal comma 3 dell'art. 24.

Incentivi di natura fiscale

L'art. 14, comma 3, del DM n. 593/2000 riconosce l'agevolazioni nel modo seguente:

- a) 25.822,84 euro di cui 20.658,28 nella forma di credito d'imposta e 5.164,59 euro a fondo perduto per ogni persona assunta;
- b) 50% nella forma di credito d'imposta dell'importo dei contratti di ricerca;
- c) 60% nella forma del credito imposta, dell'importo delle borse di studio.

L'art. 17 della legge n. 2/2009 ha previsto che i redditi da lavoro dipendente od autonomo dei docenti o ricercatori che siano non occasionalmente residenti all'estero e che abbiano fatto ricerca o docenza documentata per almeno due anni continuativi all'estero e che dal 29 novembre 2008 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la propria attività e, di conseguenza, divengono fiscalmente residenti in Italia, sono imponibili solo per il 10%, ai fini dell'IRPEF, e non concorrono alla formazione del valore dell'IRAP. Tale incentivo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2009, si applica nel primo anno d'imposta e nei due successivi, purchè rimanga la residenza fiscale nello Stato.

L'art. 24 della legge n. 134/2012 riconosce, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 35% con un limite massimo di 200.000 euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per l'assunzione di lavoratori in possesso delle qualifiche e delle professionalità sopra descritte. Il credito d'imposta è utilizzabile soltanto in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ed alla base imponibile ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi nei quali viene utilizzato. La fruizione del contributo è subordinata alla presentazione di un'istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità fissate in un decreto "concertato" tra i Ministri dello Sviluppo e dell'Economia.